



ACCORDO DI COOPERAZIONE 2023 – 2026

TRA

LA REGIONE BASILICATA

E

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA	4
2. PREMESSE	3
3. CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DELL' ACCORDO	4
4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI.....	5
5. ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA.....	9
6. DEFINIZIONE DEI RUOLI	9
7. VALIDITA' DELL' ACCORDO	10
8. PIANI DI LAVORO	10
9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITA' DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE	10
10. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	11
11. PROPRIETA' DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO	11
12. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI	12
13. ALLEGATI	12

1. INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA

Il presente documento costituisce l'accordo che definisce l'ambito della cooperazione tra la Regione Basilicata (di seguito per brevità Regione) e l'Automobile Club d'Italia (di seguito per brevità ACI) per l'utilizzo, dei dati e delle funzioni sussidiarie dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, gestito da ACI in attuazione dell'articolo 51 comm1 e 2bis del DL 124/2019 convertito nella legge 157/2019, nelle more dell'approvazione della Legge di delega fiscale e dei relativi decreti attuativi ed in via transitoria ai sensi dell'articolo 6 del DM 418/98.

2. PREMESSE

La cooperazione in materia di gestione della tassa automobilistica tra la Regione Basilicata e l'ACI, è regolata dal presente Accordo, dopo aver premesso che:

- ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (di seguito ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U dall'Agenzia delle Entrate, quale effetto dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2bis dell'articolo 51 del richiamato DL 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 157/2019;
- che in attuazione dell'art. 51 L. 157/2019 il Ministero delle Finanze, le Regioni e le Province Autonome hanno fornito al Sistema Informativo del PRA i dati dell'archivio delle tasse automobilistiche e le regole applicative di funzionamento, pertanto ANTA costituisce la somma logica dei dati e delle regole che l'Agenzia delle Entrate, le Regioni e le Province Autonome utilizzano per la gestione del tributo e sviluppa, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile all'aggiornamento della base dei dati ed alla riconciliazione delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali, ove esistenti, in quanto archivio strutturalmente sovraordinato;
- ANTA è integrato con la piattaforma PagoPA, la Piattaforma Nazionale Notifiche, implementate da PagoPA SPA, PagoBollo e le procedure di gestione della tassa automobilistica corrisposta dai titolari di veicoli acquisiti in Noleggio Lungo Termine di cui al DM 28 09 2020;
- ai sensi del comma 5 del DM 418/98 i dati degli archivi regionali (ove implementati) e di ANTA sono utilizzati direttamente dal Ministero delle Finanze e dalle Regioni a Statuto Ordinario;
- ANTA costituisce il ruolo tributario per effetto del combinato disposto dell'articolo 5 comma trentaduesimo della legge 53/83 e dell'articolo 5 della L 157/2019.

3. CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DELL' ACCORDO

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter L. 157/2019 è richiesta ad ACI la cooperazione per la

Accordo di cooperazione tra la Regione Basilicata e l'Automobile Club d'Italia_2023-2026

gestione dell'archivio Regionale delle tasse automobilistiche composto dai seguenti procedimenti/attività:

- I) la costituzione;
- II) l'aggiornamento e la bonifica;
- III) il controllo di qualità della base dati;
- IV) Il calcolo della tassa automobilistica dovuta in attuazione dei regolamenti AGID su PagoPA;
- V) il controllo merito per l'individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo;
- VI) la generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo da affidare ai soggetti autorizzati dalla legge;
- VII) la gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso;
- VIII) l'analisi dei dati;
- IX) la sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi;
- X) la gestione dell'accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazioni e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato

La gestione dell'archivio così come sopra descritta, viene effettuata attraverso il software e gli applicativi di ACI se non diversamente richiesto dall'Amministrazione che intenda utilizzare software e applicativi di cui dispone a titolo di proprietà o riuso.

I procedimenti necessari per assicurare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti con procedure completamente digitalizzate e, se necessario, con il supporto di servizi non informatici. In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l'assistenza ai contribuenti, erogata tramite canali on-line, Uffici della Pubblica Amministrazione, oppure tramite gli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di consulenza ai sensi della Legge 264/1991 e, ove previste, dalle norme e dalle direttive stabilite dalla Regione.

4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI

I. Costituzione dell'archivio delle tasse automobilistiche.

L'attività consiste nella generazione del ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 (di seguito Archivio Integrato).

Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzione ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery.

II. Aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche.

L'Attività consiste nell'aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati certificati messi a disposizione dalla Regione, dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria.

L'attività consiste altresì nella verifica e conseguente correzione massiva delle posizioni con anomalie individuate sull'archivio delle tasse automobilistiche attraverso forniture di dati elaborate ad hoc dal sistema informativo del PRA, previa verifica della corrispondenza con i dati dell'archivio regionale e dell'archivio Integrato. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio dei dati devono essere concordate con il soggetto attivo di imposta.

III. Controllo di qualità.

I dati di cui ai commi precedenti sono sottoposti a preventivi e periodici controlli di qualità sulla base dei dati contenuti nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis L. 157/2019 o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA.

Il controllo di qualità è effettuato sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di una richiesta rimborso, di una esenzione o riduzione, di una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'emissione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato in sede di riesame, o in sede di contenzioso giudiziario avverso una ingiunzione di pagamento o una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.

IV. Calcolo del dovuto.

Il calcolo del dovuto e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) è effettuato sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche (ruolo tributario) utilizzando la piattaforma pagoPA, secondo il modello1, il modello3, ed il modello4 (come da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.), per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale, sulla singola targa, o cumulativo, su un insieme di targhe, e

per la successiva riconciliazione; per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal PSP (accreditatisi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica, all'amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento. Il calcolo del dovuto è effettuato nel rispetto delle predette procedure anche per i pagamenti effettuati previa domiciliazione bancaria ove autorizzata da Regione.

V. Controllo di merito.

Il controllo di merito è finalizzato all'individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo. Il controllo di merito consiste nella individuazione ed estrazione delle posizioni tributarie irregolari per insufficiente, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzato al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive statali e regionali vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. All'atto del pagamento della tassa automobilistica, grazie ad un controllo di merito preventivo, viene calcolato l'importo dovuto utilizzando i dati presenti sull'archivio regionale e quelli certificati sul Pubblico Registro Automobilistico; inoltre, ciascun evento di aggiornamento dei dati di un veicolo comporta in automatico l'attivazione del controllo di merito.

Un particolare controllo di merito, è quello applicato alle radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada e ss. modificazioni, che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive regionali.

VI. Generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo.

In base agli esiti del controllo di merito di cui al precedente numero 5) vengono estratte dall'archivio delle tasse automobilistiche le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria, del perfezionamento del ravvedimento operoso, della ripetuta violazione e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria. Sulla base delle liste prodotte, dopo i controlli di qualità, si procede con le attività di recupero nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

VII. Gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso.

Per garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso ai procedimenti riguardanti lo stato fiscale del veicolo ai titolari o loro incaricati, sono attivate procedure:

- a) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso per pagamenti non dovuti o eccedenti sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- b) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione previste dalle norme statali e regionali come ad esempio per i diversamente abili ed i veicoli storici. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- c) per la ricezione, istruzione e accoglimento delle sospensioni di imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- d) per la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni avverso le attività di recupero bonario e coattivo. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- e) per la gestione delle richieste di informazioni e assistenza sulle pratiche di cui ai precedenti punti a)-d) il soggetto passivo di imposta o suo delegato, deve poter accedere in modo diretto, semplificato, multicanale e controllato alle informazioni concernenti la propria richiesta ed essere informato dell'esito dei provvedimenti assunti nei propri confronti, anche mediante le strutture territoriali e centrali dell'ACI, degli Automobile Club federati e dell'Amministrazione titolare del tributo.

VIII. Analisi dei dati.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.

IX. Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.

X. La gestione dell'accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazioni e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato.

E' garantita la gestione dell'accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Inoltre è consentito, al soggetto passivo di imposta o suo incaricato, l'accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale, anche attraverso il rilascio della Visura Fiscale, su tutte le piattaforme digitali della Regione Basilicata, di ACI o più in generale della Pubblica Amministrazione, o mediante accesso fisico agli Uffici Pubblici preposti o tramite gli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge 264/91. Gli Uffici Pubblici preposti garantiscono assistenza normativa e procedurale in ogni fase del procedimento.

5. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA

Agli Studi di Consulenza che, mediante un PSP, incassano la tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo e che siano stati abilitati, a termini di legge, ad accedere al ruolo regionale/provinciale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo, è garantita l'assistenza tecnica, specialistica e normativa.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

6. DEFINIZIONE DEI RUOLI

La Regione e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.

Le attività svolte per la gestione della Tassa Automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali. Ai fini del regolare ed ordinato svolgimento delle attività viene prodotto dalle parti l'allegato A al presente Accordo consistente in una tabella che, in relazione alle diverse fasi di gestione, individua il soggetto in capo al quale è attribuita la competenza delle attività da svolgere. La tabella può essere oggetto di modificazioni a richiesta della parte interessata.

La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle

procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

Per l'adesione alla PND (Piattaforma Notifiche Digitali degli Atti Pubblici) la Regione attribuisce ad ACI il ruolo di intermediario tecnologico, riservandosi la possibilità di utilizzare il collegamento diretto alla PND attraverso i sistemi regionali, non appena disponibile.

7. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

Il presente Accordo ha validità triennale e decorre dal 1 agosto 2023 fino al 31 luglio 2026.

È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente la cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all'altra parte con preavviso di almeno 6 mesi.

Con la cessazione della cooperazione ciascuna delle Parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi dell'altra Parte.

La cooperazione si interrompe anche nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le Parti.

Infine, la cooperazione si interrompe o si aggiorna in relazione all'attuazione della legge delega per la riforma fiscale nel caso in cui dovesse apportare modifiche all'ambito di applicazione della tassa automobilistica e/o al ruolo dei soggetti coinvolti nella gestione e che impattano sulle attività oggetto del presente accordo.

8. PIANI DI LAVORO

ACI e Regione definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale.

Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo.

In assenza di piano di lavoro si procederà comunque alla erogazione dei servizi secondo la pianificazione operata dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE

Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 2019, n. 157, ciascuna delle parti opera nell'ambito di propria competenza per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.

In base alla ripartizione della attività di cui all'allegato A, la Regione Basilicata riconosce all'ACI il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore nei termini previsti dal presente Accordo. I suddetti costi sono preventivamente stimati e approvati e una volta sostenuti sono rendicontati alla Regione ai fini della loro liquidazione trimestrale.

In sede di rendicontazione ove necessario si procederà a conguaglio.

Per le modalità di valorizzazione dei costi connessi alla cooperazione, rendicontazione, conguaglio e liquidazione, si rinvia all'allegato B.

Eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

10. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

11. PROPRIETÀ DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO

Al fine di porre in essere i procedimenti previsti dal presente Accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware necessari allo scopo, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la gestione dei procedimenti, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione.

Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione e di suoi enti, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente Accordo di cooperazione.

La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione, o provvisoriamente in uso alla Regione medesima, copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione, le relative analisi e documentazioni, dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Il Sistema Informativo del Pubblico Registro Automobilistico è in grado di garantire alla Regione una infrastruttura tecnologica (hardware, software di base, reti di comunicazione) ad altissima resilienza ed affidabilità in quanto è rispondente alle specifiche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale ed ufficializzate da ACI nell'ambito delle procedure di qualifica come Polo Strategico Nazionale e che inoltre l'architettura del sistema è predisposta per soddisfare esigenze di Business Continuity ed eventualmente di Disaster Recovery.

12. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della Tassa Automobilistica è la Regione Basilicata.

ACI è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato C.

13. ALLEGATI

Il presente Accordo comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

- Allegato A - Tabella dei servizi e ruoli/Responsabilità e descrizione tecnica delle procedure;
- Allegato B - Stima dei costi differenziali annui;
- Allegato C - Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 28 GDPR 679/2016.

Per la Regione Basilicata

Firma digitale

Per l'ACI

Firma digitale